




**STUDIO PIZZANO**

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

[www.studiopizzano.it](http://www.studiopizzano.it)

## **L'ABROGAZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO**

*Pubblicato il 17 Maggio 2024 di Sabatino Pizzano*



Il mondo dello sport dilettantistico italiano ha subito una significativa riforma con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2021, che ha abolito il cosiddetto "vincolo sportivo" e introdotto il "premio di formazione tecnica". Queste modifiche normative mirano a garantire una maggiore libertà di scelta per gli atleti e a riconoscere l'impegno formativo delle società sportive che hanno contribuito alla crescita dei giovani talenti. In questo articolo, esploreremo in dettaglio le implicazioni di questi cambiamenti e le potenziali sfide che potrebbero sorgere durante la loro attuazione.

## L'Abolizione del Vincolo Sportivo

Storicamente, il vincolo sportivo legava un atleta a una specifica società o associazione sportiva per un determinato periodo di tempo, limitando la sua libertà di movimento verso altre organizzazioni. Questo vincolo poteva avere durata indeterminata o, più recentemente, una durata limitata nel tempo. Tuttavia, questa pratica è stata oggetto di critiche per le possibili violazioni delle norme sulla concorrenza e la limitazione della libertà di scelta degli atleti.

L'articolo 31 del D.Lgs. n. 36/2021 ha abolito definitivamente il vincolo sportivo, consentendo agli atleti di trasferirsi liberamente tra diverse società senza vincoli temporali o territoriali. Un successivo provvedimento normativo (art. 41 del d. l. 75/2023) ha riconosciuto alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate la possibilità di prevedere, per gli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche, un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni. Questa decisione rappresenta un passo significativo verso una maggiore autonomia degli atleti nella scelta della loro carriera sportiva e potrebbe incoraggiare una sana competizione tra le società sportive, spingendole a migliorare costantemente le loro strutture, programmi e servizi per attrarre e trattenere i migliori talenti.

## Il Premio di Formazione Tecnica

Per compensare gli sforzi formativi delle società sportive che hanno contribuito allo sviluppo degli atleti, il D.Lgs. n. 36/2021 ha introdotto il concetto di "premio di formazione tecnica". Questo premio viene riconosciuto alle società sportive dilettantistiche e professionistiche che hanno svolto un ruolo significativo nel percorso di formazione di un atleta, nel momento in cui questi firma il suo primo contratto di lavoro sportivo.

Il premio di formazione tecnica è suddiviso tra le diverse società che hanno partecipato al percorso formativo dell'atleta, tenendo conto di fattori come la durata del rapporto, il contenuto formativo e l'età dell'atleta. Le modalità di calcolo e di erogazione di questo premio sono stabilite dai regolamenti delle rispettive Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA).

**Esempio pratico:** Supponiamo che un giovane atleta di calcio, dopo aver trascorso 5 anni nella squadra giovanile di una società dilettantistica e 3 anni in una società professionistica, firmi il suo primo contratto di lavoro con un club professionistico di Serie A. In questo caso, sia la società dilettantistica che quella professionistica avrebbero diritto a una quota del premio di formazione tecnica, calcolata in base ai criteri stabiliti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). La FIGC potrebbe, ad esempio, prevedere che il 60% del premio vada alla società dilettantistica e il 40% a quella professionistica, tenendo conto della durata dei rispettivi rapporti formativi con l'atleta.

## Potenziali problematiche

Nonostante i vantaggi dell'abolizione del vincolo sportivo e l'introduzione del premio di formazione tecnica, esistono alcune potenziali problematiche che meritano attenzione:

- **Impatto patrimoniale:** Le società sportive, specialmente quelle professionistiche e dilettantistiche che redigono lo stato patrimoniale, potrebbero subire una svalutazione delle loro immobilizzazioni. Questo perché il valore economico associato al "cartellino" dell'atleta, precedentemente oggetto di cessione a titolo oneroso, verrebbe a decadere con l'abolizione del vincolo. Ciò potrebbe avere un impatto negativo sul valore patrimoniale di queste società, a meno che non vengano adottate adeguate misure di compensazione.
- **Determinazione del rapporto di lavoro:** Potrebbe sorgere una difficoltà nell'individuare un vero e proprio rapporto di lavoro tra gli enti sportivi e gli atleti, specialmente per quanto riguarda i giovani atleti delle categorie giovanili. In molti casi, questi atleti non ricevono una remunerazione diretta per la loro attività sportiva e potrebbero essere considerati come volontari o addirittura dover versare quote per la frequenza dei corsi. In tali situazioni, l'erogazione del premio di formazione tecnica potrebbe risultare complessa, poiché il premio è previsto solo in caso di "primo contratto di lavoro sportivo".
- **Trattamento fiscale:** È necessario chiarire il trattamento fiscale dei premi di formazione tecnica, sia per quanto riguarda l'IVA che l'IRES. Sebbene la normativa preveda alcune indicazioni, potrebbero sorgere dubbi interpretativi, specialmente per le società dilettantistiche che non hanno optato per il regime fiscale agevolato previsto dalla L. 16.12.1991, n. 398.

**Esempio pratico:** *Un giovane atleta di pallavolo di 16 anni frequenta i corsi di formazione di una società dilettantistica, pagando una quota annuale di iscrizione. In questo caso, non essendo inquadrato come lavoratore, potrebbe essere difficile per la società richiedere il premio di formazione tecnica nel caso in cui l'atleta firmi successivamente un contratto di lavoro sportivo con una società professionistica.*

## Conclusioni

L'abolizione del vincolo sportivo e l'introduzione del premio di formazione tecnica rappresentano un passo importante verso una maggiore libertà di scelta per gli atleti e un riconoscimento dell'impegno formativo delle società sportive. Tuttavia, è fondamentale affrontare le potenziali problematiche legate all'impatto patrimoniale, alla determinazione del rapporto di lavoro e al trattamento fiscale dei premi. Un'attenta regolamentazione e una chiara comunicazione saranno essenziali per garantire un'attuazione efficace di queste riforme e promuovere uno sviluppo sano e sostenibile dello sport dilettantistico.

Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate avranno un ruolo cruciale nella definizione dei regolamenti per il calcolo e l'erogazione del premio di formazione tecnica, tenendo conto delle specificità di ciascuna disciplina sportiva e delle diverse fasce di età degli atleti. Sarà inoltre necessario un dialogo costante con le società sportive, sia dilettantistiche che professionistiche, per affrontare le eventuali criticità e trovare soluzioni condivise.

Infine, sarà fondamentale monitorare attentamente l'impatto di queste riforme nel lungo periodo, valutando l'efficacia nell'incentivare la mobilità degli atleti e nel riconoscere adeguatamente l'impegno formativo delle società sportive. Eventuali aggiustamenti normativi o regolamentari potranno essere apportati in base all'esperienza maturata e alle esigenze emergenti del settore.

---

## Domande e Risposte

### D: Cosa si intende per "vincolo sportivo"?

R: Il vincolo sportivo era un legame esclusivo che vincolava un atleta a una specifica società o associazione sportiva per un determinato periodo di tempo, limitando la sua libertà di trasferirsi ad altre organizzazioni.

**D: Qual è lo scopo del premio di formazione tecnica?**

R: Il premio di formazione tecnica mira a riconoscere e compensare gli sforzi formativi delle società sportive dilettantistiche e professionistiche che hanno contribuito allo sviluppo di un atleta, nel momento in cui questi firma il suo primo contratto di lavoro sportivo.

**D: Come viene calcolato il premio di formazione tecnica?**

R: Il premio di formazione tecnica è suddiviso tra le diverse società che hanno partecipato al percorso formativo dell'atleta, tenendo conto di fattori come la durata del rapporto, il contenuto formativo e l'età dell'atleta. Le modalità specifiche di calcolo e di erogazione sono stabilite dai regolamenti delle rispettive Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA).

**D: Quali sono le potenziali problematiche legate all'abolizione del vincolo sportivo e all'introduzione del premio di formazione tecnica?**

R: Alcune potenziali problematiche includono l'impatto patrimoniale sulle società sportive, la difficoltà nell'individuare un vero e proprio rapporto di lavoro con gli atleti, specialmente quelli più giovani, e le questioni legate al trattamento fiscale dei premi di formazione tecnica.

**D: Come potrebbe essere affrontata la questione del trattamento fiscale dei premi di formazione tecnica?**

R: Sarà necessario un chiarimento normativo o delle linee guida specifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate sul trattamento fiscale dei premi di formazione tecnica, sia per quanto riguarda l'IVA che l'IRES. Questo consentirebbe di affrontare i dubbi interpretativi e garantire un'applicazione uniforme delle norme fiscali, specialmente per le società dilettantistiche che non hanno optato per il regime fiscale agevolato.

**D: Quali potrebbero essere le conseguenze dell'abolizione del vincolo sportivo per le società professionistiche?**

R: L'abolizione del vincolo sportivo potrebbe avere un impatto significativo sulle società professionistiche, che in precedenza potevano contare sul valore economico associato al "cartellino" degli atleti. Con la libertà di movimento degli atleti, le società potrebbero dover rivedere le loro strategie di investimento e di valorizzazione dei giovani talenti, concentrandosi maggiormente sulla qualità delle loro strutture formative e dei loro programmi di sviluppo.

[www.studiopizzano.it](http://www.studiopizzano.it)

© RIPRODUZIONE RISERVATA